Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. **1234**.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, stipulata in data 20 dicembre 1969 per autorizzare la società concessionaria a trattenere temporaneamente quote di canoni da essa dovuti allo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari e successive modificazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 20 dicembre 1969 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gen-

naio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni, che forma unico contesto con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 42. — GRECO

Convenzione aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, alla convenzione 21 maggio 1959 ed alla convenzione 7 febbraio 1963.

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;
Vista la convenzione stipulata in data 21 maggio 1959, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
Vista la convenzione 7 febbraio 1963 approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 983;
Considerato che la RAI ha dovuto fronteggiare per meglio soddisfare i fini sociali perseguiti dal servizio di radiodiffusione circolare, un aumento della spesa in conseguenza di una estensione delle reti accelerata oltre il ritmo di gradualità previsto nelle convenzioni e della conseguente intensificazione del potenziamento e rinnovamento degli impianti

tra

il Ministero delle poste e telecomunicazioni in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ing. Ernesto Lensi all'uopo delegato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 20 dicembre 1969 e la RAI - Radiotelevisione italiana - Società azionaria con sede sociale in Roma, rappresentata dall'amministratore delegato della RAI dott. Luciano Paolicchi all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della società in data 19 dicembre 1969 si conviene e si stipula quanto appresso.

Articolo unico

La RAI è autorizzata a trattenere, per gli esercizi sociali 1969 e 1970, sulle somme da essa dovute allo Stato ai sensi delle convenzioni in atto, l'importo complessivo annuo di lire sei miliardi.
Detto importo resta imputato, quanto a lire 4.400 milioni sul canone di cui all'art. 21, sesto comma, della convenzione 26 gennaio 1952, e successive modificazioni, al netto della quota del 2 % destinata al finanziamento di manifestazioni teatrali e musicali all'interno ed all'estero e, quanto a lire 1.600 milioni sul canone del 4 % di cui al primo comma del medesimo art. 21 della citata convenzione.
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa essendo stata fatta, nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 20 dicembre 1969

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
LENSI

L'amministratore delegato della RAI
PAOLICCHI

1° Ufficio del registro atti privati - Roma, eseguita registrazione al n. 581 - mod. 71/*M*, addì 8 gennaio 1970 - Esatte L. 1305.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. 97.

Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 780.000.000 l'immobile sito in Roma, con accessi da via Val Maggia numeri 140 e 142, angolo via Val di Non, alle condizioni specificate nella deliberazione consiliare del 17 dicembre 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 55. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere lo ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1969 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere il contributo dello Stato per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1969;

Ritenuto che la Federazione italiana dei consorzi agrari presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1969, entro il limite di kg. 2.500.000 di prodotto, conferiti fino al 30 settembre 1969.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e sue associazioni provinciali le quali presteranno la loro opera per la migliore esecuzione dell'ammasso.

I rapporti tra gli enti sopra indicati saranno regolati da apposite convenzioni.

Le condizioni in base alle quali l'ente gestore coordina le varie operazioni di ammasso nonchè le relazioni tra ente gestore e conferente debbono essere stabilite da un apposito regolamento.

La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali. Potrà, altresì, utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse risultino idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino alla misura massima del 90% nelle spese complessive di gestione, nonchè nella spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli, effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso, la quale spesa è determinata, ai fini dell'erogazione del contributo, in L. 400 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco impiegati nella trasformazione;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura massima del 5% del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 840 milioni.

Art. 5.

Ai produttori agricoli che conferiscono i bozzoli allo ammasso è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80% del valore di mercato dei bozzoli.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato l'ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto;

un rappresentante dell'Associazione provinciale dei bachicoltori. Per le provincie in cui non sia stata costituita l'Associazione provinciale dei bachicoltori, il rappresentante previsto per tale organismo sarà designato dall'Associazione nazionale bachicoltori.

Nelle deliberazioni a parità di voti prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al successivo art. 8.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto dette commissioni provinciali sostituiscono quelle esistenti, anche per quanto concerne questioni afferenti a precedenti gestioni dell'ammasso volontario bozzoli, assistite dal contributo dello Stato.

Art. 7.

Alla commissione nazionale, costituita con decreto ministeriale 16 settembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 5 ottobre 1966) per l'esame delle questioni relative all'ammasso dei bozzoli di produzione 1965, sono attribuiti compiti analoghi per l'ammasso oggetto del presente decreto.

Sono chiamati a far parte di detta Commissione, anche un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Treviso designato dalla sua amministrazione, e, in sostituzione del dott. Giorgio Canello, rappresentante dell'ente gestore, il dott. Luigi Nicastro.

Art. 8.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, la Federazione italiana dei consorzi agrari, deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 18 mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire, per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l'incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per l'azione di collaborazione ad essa affidata, ecc);

4) elementi necessari per determinare il costo pro-chilo delle spese di filatura con l'indicazione dei quantitativi di bozzoli a fresco sottoposti all'operazione stessa;

5) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con la indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, della data del conferimento e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti. Tali elenchi debbono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 6;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale respon-

sabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazioni degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 5.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione nazionale di cui al precedente art. 7 e previo esame e parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1969 (registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1969, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 343), adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 9.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere, ultimato il conferimento del prodotto, un acconto sui contributi concessi per un importo fino alla misura massima del 70% della spesa a carico dello Stato di L. 840 milioni, qualora il quantitativo conferito all'ammasso non sia inferiore a kg. 2.200.000. Nel caso che il quantitativo ammassato sia inferiore ai 2.200.000 chilogrammi la misura dello acconto sarà proporzionalmente ridotta.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui all'art. 6, nei quali debbono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti ai conferenti.

Art. 10.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione. l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di L. 840 milioni sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1970
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 131

(2436)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dello stabilimento di Modena della S.p.a. Ceramica Ducale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Ceramica Ducale ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale presso lo stabilimento di Modena, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Modena della S.p.a. Ceramica Ducale.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 novembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2483)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1970.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto l'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, sulla disciplina del versamento dei contributi obbligatori all'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1966, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1966, con il quale l'on. Angelo Priore è stato nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Considerato che gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente predetto sono scaduti per compiuto triennio di durata in carica e che pertanto si rende necessario procedere alla loro ricostituzione;

Considerato che ai sensi degli articoli 5 e 9 del vigente statuto dell'ente, nel testo modificato dal decreto presidenziale 31 gennaio 1965, n. 359, i rappresentanti dei marittimi e degli armatori devono essere designati dalle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio di rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Montefusco Michele, Proto cap. Andrea e Vitale avv. Antonio, in rappresentanza dei marittimi;

Michesi dott. Errico, Porta Figari dott. Adolfo e Tucci avv. Vittorio, in rappresentanza degli armatori;

Daddi dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Maggio dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Conte dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto come segue:

Presidente:

Gualtieri avv. Bernardino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Giordano dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Nicolini dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Caruso Vincenzo, in rappresentanza dei marittimi;

Garofalo prof. dott. rag. Francesco, in rappresentanza degli armatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

(2449)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Trapani, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani;

Decreta:

Per la provincia di Trapani si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Pantelleria, per le località Campobello, Kartibuole, Cala Cottone, Gadir, Cumitro, Monte Cimitero, Cala Tramontana, Cala Levante, Sataria, Scauri Basso, Caffefi, Nicà, Kania, Dietro Isola, Salta la Vecchia, Santa Chiara, Suachi, Ziton, Vercimursà, Kad-

diuggia, Farchicalà, Mursia, Zubebi, Zinedì, Bonsulton, S. Vito, Kammachi, Kufirà, Buccuran, Scirafi, Sibà, Sibà Montagna, Rina, Milark, Zichidì, Monastero, Kassà, Kareb, Zicon, Favarella, Rekale, Beningallo, Cuddia Attalora, Cuddia Patita, Piano Barone, Serraglio, Kania Kamma, Bue Marino, Cimillia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ferrara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Per la provincia di Ferrara si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Poggiorenatico, per la località Coronella;

Comune di Vigarano Mainarda, per le località Coronella, Madonna Boschi;

Comune di Ferrara, per le località Casaglia, Porporana, Ravalle;

Comune di Bondeno, per le località Mosti, Ponte Rodoni, Stellata, Salvatonica, S. Biagio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Potenza, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Potenza;

Decreta:

Per la provincia di Potenza si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Picerno, per le località S. Donato, Serra del Traglio, Fornace, Costa S. Maria, Pocamato, Costa Pernicocca, Pantano, Palazzo, Convento, Chiuse, Marmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Savona, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona;

Decreta:

Per la provincia di Savona si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale 10 ottobre 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Loano, per le località S. Damiano, Seminario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1970.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con lettera 27 febbraio 1970, n. 28343;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Vannucci dott. Renzo;
2) Tosato rag. Guido;
3) Archilli Agostino;
4) Fanfani comm. Giovanni;
5) Lenzi Renzo.

Membri supplenti:

1) Balboni rag. Vieri;
2) Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2391)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Determinazione della classe di contribuzione e corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, valide nei confronti dei tassisti soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, operanti nella provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinati per provincia o per zona ed anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribu-

zione imponibile valida nei confronti dei tassisti soci di società ed enti cooperativi anche di fatto operanti nella provincia di Milano per conto delle società ed enti medesimi sono determinate nelle seguenti misure:

3ª classe di contribuzione, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2402)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.

Autorizzazione alla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio della provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, con il quale la Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine (quest'ultima comprendente i comuni ora rientranti nella circoscrizione territoriale della provincia di Pordenone, istituita con legge 1° marzo 1968, n. 171);

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, con il proprio decreto 26 ottobre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio della provincia di Trieste.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella menzionata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cattolica del Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 1962, 27 dicembre 1967 e 21 agosto 1969, con i quali la Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bari, Triggiano, Binetto, Bitetto, Cellammare e Rutigliano, in provincia di Bari;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, con i propri decreti 26 ottobre 1962, 27 dicembre 1967 e 21 agosto 1969, di ché in premessa, è estesa al territorio del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2390)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 9 luglio 1969, n. 86, con il quale l'amministrazione provinciale di Bergamo ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione a provinciale della strada comunale « strada provinciale n. 27-Costa Serina » che unisce il comune di Costa Serina alla

strada provinciale « Valle Serina » in località Algua, della lunghezza di km. 6+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 10 novembre 1969, n. 1872, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4-*b* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 6+000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2441)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati S.p.a., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1963, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 6 lettera *a*) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 1;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965, 1966 e 1967, comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che nel triennio sopra indicato il fabbisogno di energia elettrica dell'impresa suddetta non ha superato il 70 % dell'energia autoprodotta;

Considerato che occorre provvedere al trasferimento degli impianti elettrici della società De Angeli Frua, a norma dell'art. 4, n. 6, secondo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa della De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Viste le ministeriali n. 720208 del 7 novembre 1968 e n. 713019 del 13 marzo 1970;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa della De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 1;

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili e immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

ALLEGATO *A*

Complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa della De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati S.p.a., con sede in Milano.

Denominazione della centrale	Ubicazione	Potenza in kVA
1. Ludrigno	Ardesio (Bergamo)	15.000
2. Rino	Ardesio (Bergamo)	1.600

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III S.I.R. - Salone internazionale del regalo », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III S.I.R. - Salone internazionale del regalo », che avrà luogo a Napoli dal 28 maggio al 2 giugno 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2515)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio », che avrà luogo a Torino dal 5 al 14 giugno 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici nell'officina della ditta Laboratori farmaceutici Filippi, sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 agosto 1951 e 22 aprile 1952, con i quali la ditta Laboratori farmaceutici Filippi fu autorizzata a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, lungotevere della Vittoria, 5;

Visto il successivo decreto ACIS n. 893 in data 23 aprile 1957 con il quale la ditta predetta fu autorizzata ad attivare nella medesima officina un reparto per la produzione dei sottoelencati prodotti biologici già regolarmente registrati:

Paidocalcium - fiale - supposte - gocce;
Psicovit - fiale;
Rubra B1 - fiale;
Jodosterone - fiale;
Adonium fiale,

nonchè dei seguenti prodotti salva la prescritta registrazione:

Jodosterone - supposte;
Vitamina PP - fiale - compresse;
Vitamina D2 - gocce;
Vitamina E - fiale - compresse;
Vitamina E - fiale - compresse;

Vista la lettera in data 27 gennaio 1970 con la quale la ditta di cui trattasi dichiara di aver cessato la produzione farmaceutica e chiede la revoca delle autorizzazioni sopracennate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratori farmaceutici Filippi l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici nella officina farmaceutica sita in Roma, lungotevere della Vittoria, 5, concessa con i decreti ACIS del 20 agosto 1951, del 22 aprile 1952 e n. 893 del 23 aprile 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 17 marzo 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(2678)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1970, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.293.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2653)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1970, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2654)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1970, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 252.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2652)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1970, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 926.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2655)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 347, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 22 settembre 1967 dalla prof.ssa Rosolino Marianna nata Passalacqua, avverso il decreto ministeriale di dispensa dal servizio emesso in data 30 settembre 1966.

(2379)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 10, foglio n. 17, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 marzo 1967 dalla prof.ssa Castelnuovo Campanella Caterina con il quale l'interessata ricostruisce il proprio curriculum scolastico dal 1940-41 al 1955-56 e chiede « la sanatoria col riconoscimento a tutti gli effetti dagli anni 1951-52 in poi ».

(2380)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 341, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 gennaio 1967 dal prof. Caviola Bruno, avverso la decisione emessa dalla commissione ex art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Roma, in materia di errata valutazione di titoli in sede di compilazione delle graduatorie provinciali degli aspiranti abilitati all'insegnamento di educazione artistica nelle scuole medie e di disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali.

(2418)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 215, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 aprile 1966 dal prof. Alberto Di Risio, per l'annullamento del provvedimento ministeriale n. 12482 del 30 settembre 1965, relativo alla inclusione in graduatoria per cattedre di materie tecniche ed alla nomina in ruolo per l'insegnamento delle applicazioni tecniche, nonché per l'annullamento della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 16890 del 26 ottobre 1965 e della allegata ordinanza 22 ottobre 1965.

(2376)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1970, registro n. 16, foglio n. 87, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 marzo 1966 dal prof. Sasso Mauro ed altri, per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali 30 settembre 1965 relativi all'inclusione in graduatoria per cattedre di materie tecniche ed alla nomina in ruolo per l'insegnamento delle applicazioni tecniche, nonchè per l'annullamento della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 16890 del 26 ottobre 1965 e dell'allegata ordinanza 22 ottobre 1965.

(2377)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di esercizio venatorio e costituzione di un'oasi di protezione della fauna in agro di Francavilla Fontana.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1970 il divieto di esercizio venatorio istituito, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino al 30 giugno 1971, con il decreto ministeriale 11 marzo 1967, in territorio sito in agro di Francavilla Fontana (Brindisi) della superficie di ha. 1280 circa, viene revocato a tutti gli effetti.

Nella anzidetta zona, modificata nei suoi attuali confini come indicato nelle premesse, viene contemporaneamente costituita, fino al 1° gennaio 1976, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico sopracitato, una oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, la cui superficie di ha. 1420 circa, meglio rappresentata nella documentazione agli atti, è così delimitata:

nord: dalla strada vicinale Bottari, dall'incrocio con la vicinale Tagliavanti-Sciaiani-Donna Lucrezia sino all'incrocio con la vicinale Monacelle-Buontempo;

est: dalla strada vicinale Buontempo-Monacelle, dal chilometro 1,200 sino all'incrocio con la vicinale Bottari;

sud-ovest: dalla vicinale tangenziale fra la provinciale Francavilla-Villa Castelli, al km. 2,170, e la comunale Ponte Pendinelle-Buontempo-Monacelle, al km. 1,200;

sud: dalla strada provinciale Francavilla-Villa Castelli, dal km. 2,170, sino al km. 6,300 punto di incrocio con la vicinale Tagliavanti-Sciaiani-Donna Lucrezia;

ovest: dalla strada vicinale Tagliavanti-Sciaiani-Donna Lucrezia, dall'incrocio con la provinciale Francavilla-Villa Castelli sino all'incrocio con la vicinale Bottari.

(2392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 31 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629 —	629 —	628,95	629 —	628,95	629 —	629 —	629 —	629 —	628,95
Dollaro canadese	586,10	586,35	586,25	586,35	586,10	586,10	586,40	586,35	586,10	586,35
Franco svizzero .	145,98	146 —	145,98	145,955	145,95	145,98	145,973	145,955	145,98	145,97
Corona danese .	83,95	83,91	83,94	83,92	83,90	83,95	83,91	83,92	83,95	83,90
Corona norvegese .	88,08	88,08	88,08	88,09	88,10	88,08	88,07	88,09	88,08	88,07
Corona svedese	121,10	121,06	121 —	121,05	121 —	121,10	121,045	121,05	121,10	121,05
Fiorino olandese	173,30	173,30	173,30	173,28	173,20	173,30	173,27	173,28	173,30	173,25
Franco belga .	12,66	12,665	12,6675	12,6675	12,66	12,66	12,6775	12,6675	12,66	12,665
Franco francese	113,53	113,50	113,55	113,52	113,50	113,54	113,50	113,53	113,53	113,50
Lira sterlina .	1514,20	1513,80	1514 —	1513,85	1513,25	1514,20	1513,75	1513,85	1514,20	1513,65
Marco germanico .	171,67	171,70	171,72	171,715	171,60	171,68	171,71	171,715	171,67	171,68
Scellino austriaco .	24,31	24,31	24,30	24,3015	24,25	24,31	24,305	24,3015	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,04	22,05	22,10	22,095	22,15	22,04	22,11	22,095	22,04	22,04
Peseta spagnola	9 —	9 —	9,025	9,012	9 —	9 —	9,011	9,012	9 —	9 —

Media dei titoli del 31 marzo 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,55
» 5 % (Ricostruzione)	93,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,15
» 5 % (Beni esteri)	84,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,075
» 5,50 % » » 1968-83	87,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,05
» » » 5,50 % 1976 . .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,70
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	629 —
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero . .	145,965
Corona danese .	83,915
Corona norvegese	88,08
Corona svedese . .	121,047
Fiorino olandese	173,275
Franco belga . .	12,667
Franco francese	113,51
Lira sterlina . .	1513,80
Marco germanico . .	171,712
Scellino austriaco .	24,303
Escudo portoghese . .	22,102
Peseta spagnola . .	9,011

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Lorenzo Martire » di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 marzo 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Lorenzo Martire », di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello (Rovigo), in amministrazione straordinaria, il geom. *Antonio Monesi è stato nominato* presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e sucessive modificazioni.

(2394)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/18058 di data 23 ottobre 1928, con il quale il cognome di Carlo Gojca, nato a Trieste il 2 novembre 1902 e qui residente, Padriciano, 6, venne ridotto in forma italiana di « Gozzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Gojca »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/18058 di data 23 ottobre 1928 specificato in epigrafe, è revocato. Di conseguenza il cognome, ridotto come sopra, di Carlo Gozzi è restituito nella sua forma originaria di « Gojca ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pierazzi Maria Giovanna, nata a Sesana il 17 ottobre 1906, moglie.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 febbraio 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(2406)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando di concorso a sessantatre borse di studio per l'estero per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla « N.A.T.O. », per il 1969-1970.

IL PRESIDENTE

Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza del CNR, in data 6 febbraio 1970 e della giunta amministrativa in data 12 febbraio 1970;

Dispone:

1) Sono indetti d'intesa con il Ministero degli affari esteri, i concorsi, per titoli, a sessantatre borse di studio messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del nord « N.A.T.O. », per il 1969-1970, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo specifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità atlantica.

2) Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) scienze matematiche	borse n.	4
b) scienze fisiche	»	6
c) scienze chimiche	»	11
d) scienze d'ingegneria	»	8
e) scienze biologiche	»	11
f) scienze mediche	»	11
g) scienze agrarie	»	7
h) scienze geologiche e minerarie	»	5

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3) *Durata delle borse*

La durata delle borse sarà determinata dalla commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato; essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa commissione stabilirà altresì l'istituto o laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4) *Entità delle borse*

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale ed insindacabile giudizio e comprenderà, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventuali contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 220.000 ((duecentoventimila) lorde ad un massimo di L. 300.000 (trecentomila) lorde, secondo il paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario; l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire delle borse negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà inoltre corrisposto *una tantum*, previo parere favorevole dei competenti organi del CNR, in merito all'attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 140.000 (centoquarantamila) o di L. 230.000 (duecentotrentamila), secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti saranno assicurati a cura del CNR, per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

5) *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi*

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una università o istituto superiore italiano anteriormente al 31 dicembre 1967 e che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del presente bando.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a)* i professori universitari di ruolo, e coloro che appartengono a categorie di personale equiparato ai professori universitari di ruolo; *b)* coloro che abbiano usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altre due borse per l'estero della N.A.T.O.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati all'art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in duplice copia in carta libera (possibilmente uso bollo), secondo lo schema unito al predetto bando e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, segreteria generale, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma, entro il perentorio termine del 30 aprile 1970.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento e votazione riportata negli esami finali;

c) residenza;

d) a quale dei concorsi indicati all'art. 2 intenda partecipare;

e) per quali studi e ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

f) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

g) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa;

h) il numero complessivo dei lavori presentati, precisando quale sia il numero dei dattiloscritti e il numero dei lavori a stampa;

i) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

l) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

m) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

n) se abbia o no usufruito di altra borsa di studio per l'estero del CNR o della N.A.T.O.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato; per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in duplice copia, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae et studiorum*, in duplice copia;

5) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati;

6) elenco particolareggiato, in duplice copia, di tutti i lavori presentati, nel quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di pubblicazione e di dattiloscritto, e il nome di eventuali collaboratori.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere presentati in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

I lavori dovranno essere inviati insieme alla domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati; il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato, e del concorso al quale intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, né si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, né sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio. Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e quella richiesta dal bando, costituirà motivo di esclusione dal concorso.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

6) *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi*

Ciascun concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti; sono compresi nella graduatoria per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla commissione, senza indicazioni del voto attribuito.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria, di cui al terzo comma del presente articolo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio nazionale delle ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7) *Comunicazioni relative ai risultati del concorso*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, un certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di amministrazione dello Stato potranno presentare, in luogo del certificato medesimo, un'attestazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

Le disposizioni dei precedenti due commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8) *Assegnazione delle borse*

I vincitori del concorso dovranno provvedere personalmente agli accordi con il direttore dell'istituto estero prescelto, ed ai documenti necessari per l'espatrio.

Il CNR potrà provvedere alla formale assegnazione delle borse soltanto dopo che gli interessati abbiano provveduto agli anzidetti adempimenti.

In particolare, qualora la borsa debba essere usufruita in paesi per i quali sia necessario il visto d'ingresso, il CNR provvederà all'assegnazione della borsa soltanto dopo che l'interessato avrà dimostrato di aver ottenuto il visto stesso.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà loro trasmessa copia del formale provvedimento di assegnazione, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa N.A.T.O., di altre borse di studio, né di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9) *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista*

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà destinato, le ricerche in programma.

La data di decorrenza della borsa non potrà in ogni caso essere anteriore a quella del provvedimento di assegnazione.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche, e comunque non oltre il 31 dicembre 1970 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate; il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal CNR all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro due mesi dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e alle ricerche anzidetti. Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

Oltre alla relazione, gli assegnatari delle borse dovranno presentare anche un rapporto sullo stato di avanzamento della ricerca, nel settore da loro coltivato, nello Stato in cui hanno usufruito delle borse stesse. La presentazione di tale rapporto è condizione imprescindibile in ordine all'eventuale concessione del premio finale.

10) *Restituzione titoli e documenti*

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il centottantesimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nell'art. 7.

Roma, addì 16 febbraio 1970

Il presidente: CAGLIOTI

(Schema di domanda)

Al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - Piazzale delle Scienze, 7 — 00100 ROMA

Bando n. 27041

Il sottoscritto (nome) . . (cognome) . nato a (provincia di .) il residente . laureato in . presso l'università di . nel con voti . . assistente (*) . presso l'istituto . libero docente (*) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con bando n. 27041 del 16 febbraio 1970 per il conferimento di borse di studio per l'estero, messe dalla N.A.T.O., a disposizione di giovani ricercatori italiani, nelle discipline attinenti a .

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'istituto o laboratorio . . dell'università di . diretto dal prof. . . per un periodo di mesi . per compiervi studi e ricerche nel campo

Il sottoscritto dichiara di avere buona conoscenza delle seguenti lingue straniere:

Dichiara, inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non avere usufruito di altra borsa per l'estero della N.A.T.O. o del CNR (in caso contrario precisare di quale borsa si tratti).

Allega alla domanda n. . . lavori di cui (*) n. . a stampa in collaborazione e (*) n. . . lavori dattiloscritti in collaborazione.

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo . . . n. codice postale . . tel. . .

., lì . .

Firma (nome e cognome)

N. B. — La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(*) Cancellare la parte che non interessa.

(2676)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Militare.

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso. i laureati dell'Istituto Universitario Navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monocolare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

d) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267; costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa (Maripers-Stato e Avanzamento Ufficiali), oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmalti, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo, o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5a Divisione Stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1970

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1970
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 116

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - *Gazzetta Ufficiale* 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficienti di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima . .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fini dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa - Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali — Roma

Io sottoscritto . nato a . . (provincia di .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . nell'anno . ;

di trovarmi nella seguente posizione (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi *nelle (o nella) seguenti lingue estere* . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . li .

(data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2751)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al corso di farmacia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n. 265, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per l'ammissione di cinque allievi al corso di farmacia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1969, registro n. 21 Difesa, foglio n. 89, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 161, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 88, con il quale il prof. De Blasi Luigi è stato sostituito dal prof. D'Ammando Fausto nell'incarico di membro della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1969, con il quale il ten. colonnello AA.r.n.n. s.p.e. Duma Antonio è stato sostituito dal pari grado Poggi Cassio nell'incarico di membro della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al corso di farmacia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto interministeriale 6 giugno 1969, citato nelle premesse:

1. Calcagnile Franco, nato il 2 agosto 1950 . punti 24,270
2. Mizzoni Antonio, nato il 15 aprile 1948 . » 23,275
3. Nicotra Antonio, nato il 1° ottobre 1950 » 21,500

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta, sono dichiarati vincitori tutti i candidati nell'ordine sopra indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1970
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 305

(2433)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n. 265, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di sei allievi al corso veterinario dello Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1969, registro n. 21 Difesa, foglio n. 89, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 161, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 88, con il quale il prof. De Blasi Luigi è stato sostituito dal prof. D'Ammando Fausto nell'incarico di membro della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1969, con il quale il ten. colonnello AA.r.n.n. s.p.e. Duma Antonio è stato sostituito dal pari grado Poggi Cassio nell'incarico di membro della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto interministeriale 6 giugno 1969, citato nelle premesse:

1. Archilei Roberto, nato il 5 luglio 1948 punti 24,720
2. Serata Edoardo, nato il 1° ottobre 1948 » 24,385
3. Adinolfi Mario, nato il 14 gennaio 1949 » 21,385
4. Asprea Luigi, nato il 16 luglio 1950 » 18,500

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta, sono dichiarati vincitori tutti i candidati nell'ordine sopra indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1970
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 306

(2435)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso per il conferimento della qualifica di assistente anestesista nel ruolo dei sanitari dei servizi speciali dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman ».

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento organico del personale approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, il 30 giugno 1967;

In esecuzione alla delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 dicembre 1969;

Bandisce

ai sensi dell'art. 7 del precitato regolamento vigente un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente anestesista nel ruolo dei sanitari per i servizi speciali della carriera direttiva dell'istituto.

Possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso, alla segreteria della presidenza del consiglio di amministrazione, entro le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i medici in possesso dei requisiti di carattere generale e dei titoli più sotto indicati e che alla data del bando di concorso non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età (ai candidati al concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale sia per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente sia per coloro che abbiano famiglia a carico. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data del bando di concorso la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'istituto).

Nella domanda da redigere in carta legale, l'aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il luogo e la data di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sia iscritto nelle liste elettorali;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) l'aver preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi in esso previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un funzionario competente a ricevere la documentazione o dal direttore amministrativo dell'istituto, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottoindicati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;
b) diploma di specializzazione o libera docenza nella specialità del concorso.

Alla domanda il concorrente può allegare, oltre al proprio *curriculum vitae*, tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera con i relativi elenchi che crede far valere ai fini del concorso (il tutto in cinque copie di cui solo la prima in originale).

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la specialità e materie affini. Non sono ammessi manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione, nè parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esame del concorso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in precedenza citato, comprende le sottoindicate prove:

a) svolgimento di un tema, estratto a sorte, su argomenti della specialità;
b) esame clinico di un malato con le eventuali ricerche ausiliarie e discussione orale del caso.

Il vincitore del concorso deve presentare, entro trenta giorni, pena la decadenza della nomina, i sottoindicati documenti, su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente bando di concorso.

Al vincitore sarà attribuita la classe di stipendio iniziale prevista dal regolamento in vigore per la qualifica messa a concorso (ex coeff. 329), oltre le indennità previste dalle disposizioni vigenti.

Roma, addì 28 dicembre 1969

Il presidente: CIMMINO

(2476)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1969.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo di navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954, contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione di esami per la sessione ordinaria 1969 a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, modificato con la legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione III, con foglio n. 5644 del 30 aprile 1969;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, con foglio n. 527185 del 19 aprile 1969;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1969, è costituita come segue:

Belardini dott. ing. Enzo, direttore di divisione del Ministero P. T., presidente;

Dell'Ovo dott. ing. Andrea, direttore di sezione del Ministero P. T., membro;

Coppola-Raponi prof.ssa Tullia, membro per la lingua inglese;

Roberti Gelasio prof. Ugo, membro per la geografia;

Chiappi cap. CEMM Ilio, del Ministero difesa-Marina, membro;

Cardea per. princ. Mario, del Ministero P. T., membro supplente.

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione il segretario rag. Giuseppe Contessa della Direzione centrale per i servizi radioelettrici - Ministero P. T.

Art. 2.

Ai componenti la commissione esaminatrice ed al segretario sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa presunta in L. 2.172.000 sarà imputata al capitolo 191, art. 1, del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma P. T. per l'esercizio finanziario 1969 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1970, rispettivamente per L. 660.000 e L. 1.512.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Registro n. 02 *Ufficio risc. poste e telecom., foglio n.* 328

(2424)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la lettera n. 183 in data 31 gennaio 1970 del comune di S. Arsenio con la quale viene comunicato che la ostetrica Venturino Iole ha rinunziato alla condotta ostetrica del predetto comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Venturino Iole;

Considerato che l'ostetrica Salvato Leontina, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Salvato Leontina è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Sant'Arsenio.

Il sindaco del comune di Sant'Arsenio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 7 marzo 1970

Il medico provinciale: GALLO

(2477)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6870 del 31 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto di pari numero del 31 dicembre 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i sanitari che precedono nella graduatoria il dott. Claudio Giordano hanno rinunciato alla condotta medica della frazione Calvo del comune di Ventimiglia;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Claudio Giordano, risultato idoneo al concorso in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica della frazione Calvo del comune di Ventimiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e del comune di Ventimiglia.

Imperia, addì 5 marzo 1970

Il medico provinciale: BATTAGLIA

(2510)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2357 del 30 aprile 1959, con il quale viene bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento

dei comuni a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 224;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Benassi Giovanni	punti	59,480	su 120
2. Capitelli Carlo	»	58,500	»
3. Amadei Edmondo Ivano	»	51,515	»
4. Petronzi Giacinto	»	48,560	»
5. Ceraolo Antonino	»	45,065	»
6. Pivirotto Luigi	»	42,945	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 25 febbraio 1970

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1066 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Benassi Giovanni: Neviano Arduini (2ª condotta - Scurano);
2) Capitelli Carlo: Bore;
3) Amadei Edmondo Ivano: Monchio delle Corti;
4) Petronzi Giacinto: Valmozzola;
5) Ceraolo Antonino: Tornolo (2ª condotta);
6) Pivirotto Luigi: Corniglio (2ª condotta).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 25 febbraio 1970

Il medico provinciale: ROBERTI

(2427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5038 in data 29 marzo 1969, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari in ostetricia o primari ospedalieri in reparti di ostetricia o liberi professionisti specializzati in ostetricia di cui alla lettera *B* del citato art. 50 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, delle giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Guanti dott. Benito, medico provinciale di 1ª classe;

Battaglia dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Garrone prof. dott. Giovanni, primario ostetrico ginecologo;

Laudadio prof. dott. Emanuele, primario ostetrico ginecologo;

Corrado Anna, ostetrica condotta.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 10 marzo 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(2426)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.